

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
40	Cronache Ance	27/04/2016	MUD ALLA "STRETTA" FINALE MA SENZA RIFIUTI NON PERICOLOSI (P.Ficco)	2
40	Appalti e lavori pubblici	27/04/2016	APPALTI, BANDI DA REVOCARE SE C'E' IL MASSIMO RIBASSO (R.Magnani)	4
16	Urbanistica e ambiente	27/04/2016	POLITICHE URBANE, SI RIAPRE LA PARTITA DEL COORDINAMENTO (Gi.I)	5
16	Edilizia e immobiliare	27/04/2016	BONUS AMIANTO PER I CAPANNONI (G.Latour)	6
5	Economia e fisco	27/04/2016	"FLESSIBILITA' PREVIDENZIALE SELETTIVA E TAGLIO DEL CUNEO STRUTTURALE" (M.Mobili/M.Rogari)	7
Testata: IL MESSAGGERO				
24	Appalti e lavori pubblici	27/04/2016	APPALTI, CON ANAC E CODICE NATA LA RETE ANTICORRUZIONE (P.De angelis)	8
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
.	Appalti e lavori pubblici	27/04/2016	NUOVO CODICE/1. APPALTI DI LAVORI BLOCCATI, NESSUNA GARA IN GAZZETTA EUROPEA	9
.	Appalti e lavori pubblici	27/04/2016	NUOVO CODICE/2. BANDI "FUORILEGGE" DOPO IL 18 APRILE, ECCO LE MODIFICHE NON SOLO FORMALI PER RIPUBBLICARLI	10
Testata: IL FATTO QUOTIDIANO				
18	Cronache Ance	27/04/2016	CODICE APPALTI, LA SOLITA MANINA DELLE LOBBY E LA MODIFICA NOTTURNA (S.Cannavo')	12

Ambiente. Scadenza sabato 30 aprile per il modello di dichiarazione

Mud alla «stretta» finale ma senza rifiuti non pericolosi

Paola Ficco

Scade sabato 30 aprile il termine entro il quale presentare il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle camere di commercio per i rifiuti pericolosi prodotti e gestiti nel 2015 e per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato nello stesso anno. Ogni categoria di obbligati trova nel Mud il proprio modello di comunicazione tra i sei disponibili. La legge 221/2015 ("Green economy") ha escluso dall'obbligo di registro e di Mud per i rifiuti pericolosi, oltre alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 Codice civile, anche i servizi di barbiere e parrucchiere (Ateco 96.02.01), le attività degli istituti di bellezza (Ateco 96.02.02) e di tatuaggio e piercing (Ateco 96.09.02).

I professionisti che producono rifiuti pericolosi assolvono all'obbligo conservando, in ordine cronologico, copia dei formulari per il trasporto (Legge 29/2006, articolo 11). Il Mud da presentare quest'anno è oggetto del Dpcm 21 dicembre 2015 il quale, però, conferma la modulistica di cui al precedente Dpcm 17 dicembre 2014. Quindi, per la dichiarazione 2016 identi-

ca modulistica del 2015.

Il Dpcm del 2015 prevede la divulgazione di "informazioni aggiuntive" alle istruzioni indicate negli allegati del Dpcm 17 dicembre 2014 attraverso una serie di siti istituzionali tra i quali quello di Ispra (www.isprambiente.gov.it) dove lo scorso 2 marzo sono state pubblicate le prime istruzioni aggiuntive alle istruzioni al Dpcm 17 dicembre 2014.

Le istruzioni integrative Ispra riguardano vari aspetti fra i quali quelli per la compilazione di alcune schede in caso di difficoltà nella compilazione dei Moduli Mg (gestione rifiuto) per gli impianti che effettuano il solo stoccaggio (R13 o D15), rispetto a impianti per i quali tale operazione preceda altre attività di recupero o smaltimento.

Le istruzioni escludono dalla presentazione del Mud anche i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da operazioni di costruzione e demolizione per i soli rifiuti di cui al capitolo 17 e qualora derivino dall'attività principale dell'azienda. Tale affermazione non è in linea con il "Codice ambientale" e ha creato più di un imbarazzo. Con nota dell'8 aprile 2016 diretta all'An-

ce (l'associazione dei costruttori) Ispra conferma l'esclusione. Tuttavia, rimangono dubbi sulla new entry dell'attività principale che non trova una corrispondenza normativa nel "Codice ambientale".

Con riferimento ai trasportatori di rifiuti, l'articolo 189, comma 3 Dlgs 152/2006 tra gli obbligati al Mud individua «chiunque effettua attività professionale di raccolta e trasporto di rifiuti» ed esonera «le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8». Pertanto, il Mud va compilato e spedito anche relativamente alla fase del trasporto quando è effettuato dall'impresa che è produttore iniziale dei rifiuti speciali pericolosi (con iscrizione all'Albo gestori ordinaria, categoria 5 oppure semplificata, categoria 2bis). In questo caso occorre indicare nella Scheda Rif, usata per comunicare tipologia e quantità del rifiuto pericoloso prodotto, il quantitativo trasportato dall'impresa stessa. Dovrà essere usata la riga "Trasporto del rifiuto - Rifiuto trasportato dal dichiarante".

Per quanto complesso, il

Mud si conferma (come i registri e i formulari) un punto fermo nella tracciabilità dei rifiuti, nonostante il disordine che il Sistri, con il suo dichiarato fine, era riuscito a indurre addirittura sotto il profilo sanzionatorio. L'articolo 11, Dl 101/2013 (legge 125/2013) ha modificato l'ambito di applicazione del Sistri e previsto nuovi termini per l'adesione dei nuovi obbligati. Quindi, fino alla piena operatività del Sistri, il Mud dovrà essere presentato sia dai soggetti non obbligati ad aderire sia quelli obbligati.

Nel dettaglio, destinataria del Mud è la Cdc della provincia ove ha sede l'unità locale cui è riferita la dichiarazione. Va presentato un Mud per ogni unità locale; l'invio è esclusivamente telematico tranne i casi indicati nello schema. Le dichiarazioni telematiche sono soggette al pagamento di un diritto di segreteria pari a 10 euro per ogni unità locale dichiarante. Il diritto sale a 15 euro per le dichiarazioni cartacee. Solo per la Comunicazione Aee non sono previsti diritti di segreteria. Per la trasmissione telematica i dichiaranti devono possedere un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei servizi o business key). Se nel 2015, non sono state effettuate attività per le quali è prevista la comunicazione, non occorre presentare un Mud in bianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vademecum

La procedura per chi tratta rifiuti pericolosi

Gli obbligati	L'adempimento	La modalità
Soggetti che, nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali	Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata <i>Oppure</i> Comunicazione Rifiuti	Spedizione postale della modulistica cartacea Trasmissione telematica www.mudtelematico.it
Altri produttori iniziali e nuovi produttori	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica www.mudtelematico.it
Gestori (recuperatori, trasportatori, compresi i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, smaltitori)	Comunicazione Rifiuti Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta) Comunicazione Imballaggi — Sezione Gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta) Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta)	Trasmissione telematica www.mudtelematico.it
Intermediari o commercianti senza detenzione	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica www.mudtelematico.it
Conai o altri soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, Dlgs 152/2006	Comunicazione Imballaggi — Sezione Consorzi	Trasmissione telematica www.mudtelematico.it
Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione dei rifiuti urbani o assimilati	Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione	Compilazione telematica in www.mudcomuni.it . Se il dichiarante non possiede la firma digitale può inviare con raccomandata semplice il modulo presente nel sito firmato e completato con l'attestazione di pagamento
Produttori di Aee e Consorzi Raee	Comunicazione Aee	Via telematica www.impresa.gov.it con il seguente percorso: la mia scrivania/ambiente/registroAee/compilazione pratiche



AUTONOMIE LOCALI E PA

Il nuovo Codice. Amministrazioni alle prese con avvisi pubblicati dopo il 19 aprile

Appalti, bandi da revocare se c'è il massimo ribasso

Atti da riformulare e ripubblicare anche in caso di subappalto o appalto integrato

Roberto Mangani

L'entrata in vigore immediata del nuovo **Codice degli appalti** sta causando un generale disorientamento negli **enti appaltanti** e negli **operatori**, a causa della mancanza di un'adeguata disciplina transitoria (pericolo da tempo segnalato da questo giornale, si veda da ultimo *Il Sole 24 Ore* del 22 aprile). **Non** appare **idonea** allo scopo la complessa normativa contenuta nell'**articolo 216**, diretta a regolamentare il passaggio tra il vecchio e il nuovo regime. Essa lascia, infatti, in vita "pezzi" del vecchio regolamento in attesa dell'emanazione delle linee guida dell'Anac e di una nutrita serie di provvedimenti attuativi, imponendo agli enti appaltanti una complicata attività di rico-

struzione sistematica.

Nel contempo, lo stesso articolo 216 stabilisce una linea di cesura netta tra il vecchio e il nuovo regime: solo le procedure i cui bandi sono stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice - cioè entro il 18 aprile - possono continuare a svolgersi con le vecchie regole, mentre quelle che hanno origine in bandi pubblicati dopo tale data devono seguire le nuove regole.

La conseguenza di questa impostazione è evidente (ed è stata ribadita dal Comunicato congiunto Anac-Mit): i bandi pubblicati a partire dal 19 aprile che contengono previsioni in contrasto con le norme introdotte dal decreto legislativo 50/2016 devono essere revocati e vanno ripubblicati dopo averli resi aderenti alle nuove norme.

L'applicazione di questo principio impone alle stazioni appaltanti un'analisi puntuale dei contenuti dei singoli bandi per verificare se e in quali punti essi eventualmente confliggano con la nuova disciplina e vadano quindi corretti. Si tratta di

un'analisi per nulla agevole, posto che deve essere operata con riferimento a tutte le singole disposizioni del nuovo Codice.

Vi sono tuttavia alcuni specifici aspetti in cui il possibile conflitto appare immediato e insanabile. Il primo è quello relativo all'utilizzo dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione, da affidare sulla base di un progetto preliminare o definitivo. Questa tipologia di appalto non è più ammessa dal decreto legislativo 50/2016: di conseguenza, se un bando pubblicato dopo il 18 aprile prevede l'affidamento di un appalto integrato, l'ente appaltante lo deve revocare, dotandosi di un progetto esecutivo e solo dopo potrà ripubblicare il bando per l'affidamento di un appalto di sola esecuzione (unica tipologia oggi consentita).

Il secondo profilo riguarda i criteri di aggiudicazione. Con le nuove norme il criterio del prezzo più basso (oggi ridefinito del minor prezzo) è utilizzabile solo per i lavori fino a un milione di euro e per le forniture e i servizi sottosoglia o con caratteristiche

standardizzate. Pertanto, qualora un bando pubblicato dopo il 18 aprile preveda il ricorso a questo criterio di aggiudicazione al di fuori delle ipotesi indicate, andrà revocato. Il nuovo bando da ripubblicare dovrà prevedere l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i conseguenti criteri di valutazione e il peso ponderale attribuito a ciascuno di essi.

Il terzo profilo attiene al subappalto. Le nuove norme prevedono che il ricorso al subappalto debba essere espressamente consentito nel bando di gara, che per le opere superspecialistiche non possa superare il 30% dell'intero importo dei lavori e che per gli appalti sopra soglia sia individuata già in sede di offerta la terna di subappaltatori. Nessuna di queste previsioni è contenuta nella vecchia disciplina. Di conseguenza, un bando pubblicato dopo il 18 aprile, non contenendo le indicazioni richiamate, dovrà essere revocato, integrato nei termini previsti dal nuovo Codice e ripubblicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Città & Governo. Bianco: serve una delega - Ok da Bressa

Politiche urbane, si riapre la partita del coordinamento

ROMA

Tornare a un maggiore coordinamento centrale delle politiche urbane, istituendo una delega specifica su questi temi all'interno del Governo. È la proposta emersa ieri nel corso della presentazione a Roma del primo rapporto sulle città elaborato, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, da Urban@it, centro di studi per le politiche urbane diretto da Walter Vitali. Solo in questo modo sarà possibile investire in modo efficace le molte risorse disponibili, a partire da quelle del Pon metro passando per i diversi piani nazionali di rigenerazione urbana, e sviluppare in modo ordinato riforme come quella delle città metropolitane, inserita nella legge Delrio (n. 56/2014).

L'ipotesi di un maggiore coordinamento è stata lanciata da Enzo Bianco, sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale dell'Anci: «Nella mia città abbiamo 25 Comuni che per anni hanno vissuto con 25 sindaci, 25 piani regolatori e altrettanti piani del traffico. Bisogna fare di più per riportare l'attenzione alle grandi aree urbane, ad esempio istituendo una delega specifica all'interno del Governo». Una proposta sposata dal sottosegretario agli Affari regionali presso la presidenza del Consiglio, Gianclaudio Bressa che si è detto «d'accordo e favorevole alla creazione di una delega di questo tipo all'interno della presidenza del Consiglio, che è la sola struttura che può avere un coordinamento di questo genere». In questo modo, per il sottosegretario, si può lavorare sul deficit del nostro paese: «Non ci siamo mai posti il tema della governance delle aree urbane. Dobbiamo iniziare a ragionare in maniera diversa, passando dalla dimen-

sione municipale a quella metropolitana».

Una chiave di lettura che va nella direzione indicata da Urban@it, con il rapporto curato da Marco Cremaschi che, partendo da un confronto con l'estero, spiega: «Sugli andamenti demografici e la crescita delle aree metropolitane anticipano quello che accade a livello nazionale. In questo i dati di medio periodo di Germania e Francia parlano di andamenti positivi». Meno bene Spagna e Italia. Dalle nostre parti c'è un tessuto scollegato,

RAPPORTO URBAN@IT

Cremaschi: su popolazione e crescita le città anticipano i Paesi; bene Francia e Germania, male Spagna e Italia

«ci sono iniziative che - spiega la ricerca - di volta in volta vengono prese, ma manca ogni forma di coordinamento». Questo approccio frammentato espone al rischio di fallimento o di risultati deludenti. Sta accadendo per le città metropolitane. Spiega Vitali: «Quella riforma è stata troppo condizionata dalla continuità con le province». Ma c'è anche la questione del Pon metro, il programma operativo nazionale relativo alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, poco coordinato con altri strumenti simili. O dei piani nazionali di rigenerazione. «Solo negli ultimi anni ne abbiamo avuti tre: dice Vitali - il Piano città del 2012, quello per le aree degradate del 2015 e il piano periferie del 2016. Interventi organici sarebbero stati più corretti».

Gi. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ambiente. Entro maggio in Gazzetta il decreto sul credito d'imposta alle bonifiche: sconti fino a 200mila euro

Bonus amianto per i capannoni

Galletti: mi aspetto un grande riscontro dalle imprese in tutto il Paese

Giuseppe Latour
ROMA

Parte il credito di imposta per le bonifiche dei capannoni dalla presenza di amianto. Il ministero dell'Ambiente ha licenziato il decreto che dovrà dare attuazione alle previsioni del collegato ambientale (legge n. 221/2015). Adesso, per farlo decollare, manca soltanto il concerto del ministero dell'Economia che, però, ha già dato informalmente il suo via libera. Il profilo del nuovo bonus fiscale, allora, è delineato: lo sconto sarà pari al 50% delle spese e avrà un valore massimo di 200mila euro per impresa, spalmati su tre anni dal 2017 in poi. Il credito, relativo a interventi del 2016, sarà assegnato fino ad esaurimento fondi (17 milioni totali), secondo il meccanismo del "click day". La pubblicazione definitiva del decreto

è prevista a maggio. Dopo trenta giorni, a giugno, scatterà la corsa alle domande.

«Nella lunga e complessa battaglia contro l'amianto - commenta il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti - oggi abbiamo uno strumento mirato in più: questo provvedimento servirà per grandi opere di bonifica, ma sarà anche in grado di attivare quei microinterventi sul territorio che ci aiuteranno a togliere l'amianto dalle realtà più piccole, creando allo stesso tempo anche nuove preziose opportunità di lavoro. È il motivo per cui mi aspetto un grande riscontro dal mondo delle imprese, da nord a sud».

A beneficiare del credito di imposta saranno i titolari di reddito di impresa che effettuano interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive nel 2016. Sono ammissibili allo sconto

fiscale «gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale». Lo sgravio potrà essere richiesto anche per consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese sostenute «e comunque non oltre l'ammontare di 10mila euro per ciascun progetto».

Il credito è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese totali che, però, devono sempre superare l'importo di 20mila euro. Il limite massimo dei costi ammissibili è pari a 400mila euro per ogni impresa, che equivalgono a 200mila euro di sgravio. Le spese

devono risultare da un'attestazione di un professionista, come il presidente del collegio sindacale,

un revisore legale, un commercialista o un consulente del lavoro. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni.

La partita si giocherà soprattutto sui tempi. Le domande dovranno essere presentate al ministero tramite una piattaforma informatica, che è già pronta ma che sarà accessibile solo trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento. Considerando che il decreto è atteso in Gazzetta ufficiale per maggio, il click day dovrebbe scattare a giugno. Le imprese potranno fare richiesta fino a esaurimento fondi, facendo attenzione a presentare tutti i moduli indicati dal ministero. In totale, c'è a disposizione un plafond da 17 milioni: sono circa 5,6 milioni all'anno, da scontare tramite compensazioni a partire dal 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Collegato ambientale

● La legge n. 221 del 2015 è stata approvata alla fine dello scorso anno, dopo un iter parlamentare lunghissimo, ed è in vigore dal 2 febbraio del 2016. Al suo interno ci sono molte norme che puntano alla promozione dell'economia verde. Oltre a quella sul credito di imposta per le bonifiche da amianto, spiccano le regole per la promozione degli appalti verdi, gli incentivi per la rimozione di immobili abusivi, il fondo per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza del territorio e il plafond di garanzia per la realizzazione di opere idriche.

CLICK DAY

Disponibili 17 milioni: le richieste di sgravi fiscali tramite una piattaforma online del ministero fino a esaurimento dei fondi



Il Def in Parlamento. La bozza di risoluzione di maggioranza oggi al voto

«Flessibilità previdenziale selettiva e taglio del cuneo strutturale»

Marco Mobili

Marco Rogari

ROMA

Adottare misure per rendere flessibili le uscite verso la pensione, compatibilmente con lo stato dei conti pubblici, con penalizzazioni «ragionevoli». E con il ricorso anche a criteri di «selettività» per la disoccupazione involontaria (over 63 senza lavoro anche per effetto di crisi aziendali) e i lavori usuranti. Rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale sul lavoro al termine del ciclo degli attuali sgravi (nel 2018), compresa la prosecuzione negli anni successivi del bonus degli 80 euro. Definire interventi fiscali per la famiglia e specificamente anche per la natalità. Escludere dalla revisione delle tax expenditures le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e quelle per la qualificazione energetica, nonché le detrazioni per lavoro e famiglia. Revisione che dovrà comunque garantire i risparmi necessari, in aggiunta alle nuove misure di contrasto all'evasione e alla spending review da portare avanti anche nei prossimi anni, per disinnescare le clausole di salvaguardia con aumenti dell'Iva per più di 15 miliardi nel 2017 agendo anche sulla nuova flessibilità per 11 miliardi legata al deficit per il prossimo anno. Sono i passaggi chiave, insieme all'innalzamento del rapporto investimenti-Pil e alla decontribuzione per il Sud, delle bozze di risoluzione al Def che è stata discussa ieri nel corso di un vertice di maggioranza.

Un'unione durata quasi un paio d'ore, quella dei parlamentari di Pd, Ape Scelta civica, che

si è svolta al Senato e alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il viceministro dell'Economia, Enrico Morando, i presidenti delle commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento, Francesco Boccia e Giorgio Tonini. Il testo, oggetto di ulteriori limature nel corso della notte, sarà votato questo pomeriggio dalle Aule di Montecitorio e Palazzo Madama che dovranno dare anche l'ok allo slittamento

SPESE FISCALI

Escludere dal riordino delle tax expenditures gli sconti per famiglie, lavoro, ecobonus e ristrutturazioni edilizie

FAMIGLIE E CRESCITA

Il Governo sollecitato ad adottare misure fiscali per nuclei e natalità. Tra gli obiettivi decontribuzione al Sud e spinta agli investimenti

al 2019 del pareggio di bilancio.

Tra i numerosi impegni chiesti dalla maggioranza al Governo in vista della stesura della prossima «Stabilità», c'è anche quello di esplicitare con chiarezza il no a interventi sulle pensioni di reversibilità. Una richiesta formulata durante il vertice dal senatore del Pd Stefano Esposito dopo che già nel pomeriggio il ministro Giuliano Poletti aveva fornito assicurazioni su questo versante. Nella bozza di risoluzione si conferma, come ha lasciato intendere il relatore sul Def al

Senato, Giorgio Santini (Pd), l'intenzione già espressa dal Governo di sterilizzare la clausola di salvaguardia sull'Iva.

Tutte le sollecitazioni al Governo dovrebbero essere confermate, magari con qualche perfezionamento, nel testo finale della risoluzione che sarà votato nel pomeriggio dopo che in mattinata anche la commissione Bilancio di Palazzo Madama avrà espresso il suo parere di merito.

Alla fine, dunque, la linea di compromesso tra le richieste di Ape e delle varie anime del Pd è stata trovata. Ape ha incassato il riferimento alle misure fiscali per la famiglia (intervento sulle aliquote Irpef o estensione del bonus degli 80 euro a categorie che oggi non lo percepiscono) e alla natalità (con possibile potenziamento del bonus bebè). Più complessa la situazione sul fronte pensioni. Dove resta il paletto della sostenibilità finanziaria che condiziona il varo di qualsiasi intervento di correzione della riforma Fornero. Ma per trovare la quadratura del cerchio tra chi nel Pd chiedeva interventi specifici per alcune categorie (disoccupati over 60 e lavori usuranti) e coloro che spingevano per introdurre genericamente il principio della flessibilità senza vincolare troppo il Governo, nella bozza è stata prevista la possibilità di ricorrere a interventi selettivi oltre alla necessità di rendere flessibili le uscite verso la pensione. Con il rischio di alzare troppo l'asticella delle aspettative per le quali trovare risposta nella prossima legge di bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervento

Appalti, con Anac e Codice nata la rete anticorruzione

Paolo De Angelis*

Da pochi giorni è in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici che ha sostituito il precedente, risalente al 2006, che dopo 10 anni mostrava tutte le crepe di una normativa inadeguata ed insufficiente. La finalità delle nuove disposizioni è proprio quella di velocizzare le gare e l'esecuzione delle opere pubbliche, secondo principi di efficienza e di trasparenza dell'azione amministrativa, per raggiungere il duplice obiettivo di completare le opere appaltate in tempi ragionevoli nonché di garantire la correttezza e la legalità dei rapporti con le imprese. Sono traguardi ambiziosi e condivisibili la cui effettiva realizzabilità si potrà vedere solo alla prova dei fatti, quando cioè le norme verranno concretamente applicate e si potrà verificarne la reale capacità di garantire che i fini dichiarati siano raggiunti; d'altronde, la normativa del 2006 venne introdotta con analoghe dichiarazioni di intenti e quasi identiche certezze sulle potenzialità del codice di risolvere i problemi degli appalti pubblici in Italia e, dopo 10 anni, si è dovuto constatare quanto quelle previsioni fossero inesatte.

Questo dimostra che l'idoneità di una norma a realizzare i fini che il legislatore le assegna non risiede (solo) nel suo testo, più o meno curato, ma piuttosto negli strumenti che le permettano di operare in modo concreto; le nuove norme, sotto questo aspetto, sono collegate alle funzioni assegnate all'Anac, l'autorità anticorruzione, che avrà il compito di sovrintendere ai controlli ed alle verifiche su tutti gli appalti, per assicurare il concreto raggiungimento degli obiettivi di trasparenza,

efficienza e legalità delle opere pubbliche da eseguire. La costante presenza dell'Authority nelle dinamiche degli appalti rappresenta per il legislatore la garanzia che le nuove norme attueranno i principi della riforma poiché il controllo di legalità dell'anticorruzione assicurerà rispetto delle regole e percorsi lineari e trasparenti delle opere pubbliche. Ed allora, al di là degli aspetti tecnici della nuova normativa, emerge l'aspetto più significativo ed insieme più problematico dello spirito del nuovo codice, quello della lotta alla corruzione, agli sprechi ed alle inefficienze, insomma a quella zona grigia che avvolge il mondo degli appalti e favorisce le pratiche illegali; da tempo, vi è la consapevolezza che il problema della corruzione in Italia vada affrontato in modo sistematico, con interventi sui diversi livelli nei quali la corruzione si annida e si sviluppa, dai bilanci delle imprese alle procedure amministrative, per bloccare sul nascere i comportamenti illegali di cui si nutre la corruzione. Si chiama prevenzione ed è lo strumento che consente di affrontare il problema dell'illegalità in base a schemi di controllo in tempo reale sull'andamento degli appalti, evidenziando deviazioni ed anomalie rispetto alle regole, col duplice vantaggio di dissuadere le intenzioni illecite e di acquisire in modo immediato le prove del malaffare, mentre esso si compie; uno strumento efficace e diretto che segnala i comportamenti scorretti, bloccandoli in tempo, prima ancora che l'illegalità dilaghi. Già la Legge Severino del 2012 aveva impostato in questi termini la lotta alla corruzione, affiancando ai controlli di legalità della magistratura i controlli

preventivi delle autorità amministrative; la nuova legge sugli appalti completa questo disegno, assegnando all'Anac il compito di verificare in modo preventivo il rispetto delle linee guida nella gran parte degli appalti pubblici. È il segno di un'evoluzione culturale perché segue l'idea di affrontare il pericolo della corruzione prima ancora che esso si trasformi in un danno effettivo per le procedure, per l'opera pubblica, per i valori della legalità.

Non c'è alcun antagonismo tra la repressione dei reati, che compete alla magistratura, e la prevenzione degli illeciti, che riguarda la fase amministrativa degli appalti, anzi: sono due strumenti sinergici e collegati, uniti nell'unico obiettivo istituzionale della garanzia del rispetto della legge. La moltiplicazione dei controlli, ai vari livelli, è un fattore di diminuzione del rischio corruzione e la strategia vincente è quella di coordinare le diverse forze in campo, per ottimizzare l'azione di contrasto. Condannare i corrotti è compito della magistratura che ha fatto la sua parte contro la corruzione, facendo emergere le incredibili connessioni criminali nel mondo degli appalti e dimostrando che le norme precedenti non erano affatto efficaci nel contrasto all'illegalità. Ma anche la prevenzione è un valore fondamentale perché aumenta le capacità di controllo in un settore particolarmente esposto. È dunque nata la rete anticorruzione, un sistema integrato che, dalla prevenzione alla repressione, realizza e rende concreto, nel settore degli appalti, il concetto di legalità. C'è da augurarsi che funzioni ma in ogni caso il futuro (del rispetto delle regole) è già cominciato.

** Sostituto procuratore presso il Tribunale di Cagliari*

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

27 Apr 2016

Nuovo codice/1. Appalti di lavori bloccati, nessuna gara in Gazzetta europea

Alessandro Lerbini

Mercato dei bandi pubblici di lavori bloccato dall'entrata in vigore del nuovo codice appalti. I cambiamenti normativi entrati in vigore il 19 aprile hanno paralizzato l'attività delle stazioni appaltanti e in particolare di uffici tecnici e uffici gare. Risultato? Nessun bando di lavori pubblicato sulla Gazzetta europea del 26 aprile e un avviso di annullamento per un bando inviato prima e pubblicato dopo il via libera al codice.

Si tratta del bando del Cociv da quasi 160 milioni per il lotto Tortona del Terzo valico ferroviario dei Giovi. L'ente, che già nella giornata del 20 aprile aveva prontamente annunciato di voler procedere con la cancellazione dell'avviso, ha ufficializzato nella giornata di ieri sulla Gazzetta la revoca della gara.

«Successivamente alla trasmissione del bando di gara alla G.U.U.E. in data 15.4.2016 - si legge nell'avviso del Cociv - e nelle more della relativa pubblicazione, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 91, Suppl. Ordinario n. 10, del 19.4.2016 il Decreto Legislativo del 18.4.2016 n. 50, recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il predetto D.lgs. n. 50/2016 dispone all'art. 220 che il medesimo "entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" e all'art. 216 che le relative disposizioni si applicano "alle procedure e ai contratti per i quali i bandi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore" e, pertanto, tenuto conto della data di pubblicazione del bando di gara in questione, le disposizioni di cui al predetto D.lgs. n. 50/2016 trovano applicazione anche alla procedura in oggetto. Tenuto conto di quanto sopra, si rende necessario procedere alla revoca della medesima procedura le cui disposizioni non risultano conformi alle nuove disposizioni normative vigenti in materia».

Per gli altri bandi pubblicati il 20 aprile e nei giorni a seguire non si rilevano ancora comunicazioni di annullamento.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

27 Apr 2016

Nuovo Codice/2. Bandi «fuorilegge» dopo il 18 aprile, ecco le modifiche non solo formali per ripubblicarli

Roberto Mangani

L'entrata in vigore immediata del nuovo Codice degli appalti sta causando un generale disorientamento negli enti appaltanti e negli operatori, a causa della mancanza di un'adeguata disciplina transitoria (pericolo da tempo segnalato dagli osservatori più attenti). Non appare idonea allo scopo la complessa normativa contenuta nell'articolo 216, diretta a regolamentare il passaggio tra il vecchio e il nuovo regime. Essa lascia infatti in vita "pezzi" del vecchio regolamento in attesa dell'emanazione delle linee guida dell'ANAC e di una nutrita serie di provvedimenti attuativi, imponendo agli enti appaltanti una complicata attività di ricostruzione sistematica.

Nel contempo, lo stesso articolo 216 stabilisce una linea di cesura netta tra il vecchio e il nuovo regime: solo le procedure i cui bandi sono stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice – cioè entro il 18 aprile – possono continuare a svolgersi con le vecchie regole, mentre quelle che hanno origine in bandi pubblicati dopo tale data devono seguire le nuove regole.

La conseguenza di questa impostazione è evidente (ed è stata ribadita dal Comunicato congiunto ANAC – MIT): i bandi pubblicati a partire dal 19 aprile che contengono previsioni in contrasto con le norme introdotte dal D.lgs. 50/2016 devono essere revocati e vanno ripubblicati dopo averli resi aderenti alle nuove norme.

L'applicazione di questo principio impone alle stazioni appaltanti un'analisi puntuale dei contenuti dei singoli bandi per verificare se e in quali punti essi eventualmente confliggano con la nuova disciplina e vadano quindi corretti. Si tratta di un'analisi per nulla agevole, posto che deve essere operata con riferimento a tutte le singole disposizioni del nuovo Codice.

Vi sono tuttavia **alcuni specifici aspetti in cui il possibile conflitto appare immediato.**

Il primo è quello relativo all'utilizzo dell'**appalto integrato** di progettazione ed esecuzione, da affidare sulla base di un progetto preliminare o definitivo. Questa tipologia di appalto non è più ammessa dal D.lgs. 50/2016: di conseguenza, se un bando pubblicato dopo il 18 aprile prevede l'affidamento di un appalto integrato, l'ente appaltante lo deve revocare, dotandosi di un progetto esecutivo e solo dopo potrà ripubblicare il bando per l'affidamento di un appalto di sola esecuzione (unica tipologia oggi consentita).

Il secondo profilo riguarda i criteri di aggiudicazione. Con le nuove norme il **criterio del prezzo più basso** (oggi ridefinito del minor prezzo) è utilizzabile solo per i lavori fino a un milione di euro e per le forniture e i servizi sottosoglia o con caratteristiche standardizzate. Pertanto, qualora un bando pubblicato dopo il 18 aprile preveda il ricorso a questo criterio di aggiudicazione al di fuori delle ipotesi indicate, andrà revocato. Il nuovo bando da ripubblicare dovrà prevedere l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i

conseguenti criteri di valutazione e il peso ponderale attribuito a ciascuno di essi.

Il terzo profilo attiene al **subappalto**. Le nuove norme prevedono che il ricorso al subappalto debba essere espressamente consentito nel bando di gara, che per le opere superspecialistiche non possa superare il 30% dell'intero importo dei lavori e che per gli appalti sopra soglia sia individuata già in sede di offerta la terna di subappaltatori. Nessuna di queste previsioni è contenuta nella vecchia disciplina. Di conseguenza, un bando pubblicato dopo il 18 aprile, non contenendo le indicazioni richiamate, dovrà essere revocato, integrato nei termini previsti dal nuovo Codice e ripubblicato.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

LA CLASSE NON È ACQUA Oggi manifestano i lavoratori delle Autostrade contro il colpo di mano del governo

Codice appalti, la solita manina delle lobby e la modifica notturna

» **SALVATORE CANNAVÒ**

Le “manine” che a Palazzo Chigi ritoccano le leggi all’ultimo minuto si sono fatte vive anche sul testo del Codice degli appalti. Modifiche improvvise e inaspettate che daranno vita, proprio oggi, a manifestazioni sindacali del settore delle concessionarie stradali (e in particolare a Genova).

NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO dei ministri del 19 aprile, infatti, è entrato un testo e ne è uscito un altro. Ad accorgersene per primo è stato il sindacato di categoria della Cgil, la Fillea che con il suo segretario, Walter Schiavella, ha definito il fatto “molto grave, perché rappresenta un’ombra pesante su un provvedimento che, nel suo complesso, fa un passo in avanti nella direzione di mettere ordine e regolamentare il sistema degli appalti”.

A essere modificati sono stati in particolare tre punti. Il primo riguarda le clausole sociali relative ai dipendenti in caso di variazioni negli appalti pubblici. La manina sopra citata, infatti, ha inserito all’articolo 50 la parola “possono” quando si citano le “specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”. Possono e non “devono”.

Seconda questione, il massimo ribasso. “Si autorizza il ricorso alle gare con il massimo ribasso – spiega Schiavella – per opere di im-

porto inferiore a un milione di euro – che rappresentano l’80% del mercato – mentre le commissioni parlamentari avevano fissato tale limite a 150 mila euro”.

TERZA MODIFICA, LONTANO dai clamori, è quella relativa alle concessionarie autostradali le quali si sono viste scappare le possibilità per le aziende *in house* di mantenere la propria quota di appalti pubblici. Un modo per favorire le gare di appalto (giusto), ma anche di mettere in difficoltà occupazionale quelle società che fino a oggi hanno governato il settore. Da qui la manifestazione di oggi. Un provvedimento, dunque, che dopo essere stato discusso con le parti sociali, trattato in Parlamento dalle commissioni competenti, affinato e licenziato con i tecnici del ministero dei Trasporti (Graziano Delrio) è stato modificato *in extremis* nelle segrete stanze del Consiglio dei ministri. Da chi?

Parlando con i sindacati il dito è puntato direttamente sui costruttori **dell’Ance**, l’associazione nazionale, ma anche sul ministero del Lavoro di Giuliano Poletti. Parlando a un convegno pubblico, la scorsa settimana, il viceministro di Delrio, Riccardo Nencini, ha chiamato in causa anche le Regioni. Le lobby sono diverse ma c’entrano sempre. E ancora una volta, a Palazzo Chigi, le leggi si modificano con colpi di mano. Anzi, di manine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

